

Comune di Grosseto

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER
L'INFANZIA COMUNALI**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 32 del 26/07/02 e conseguente normativa, disciplina il funzionamento del Sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia nel Comune di Grosseto nella direzione di un sistema pubblico integrato.

Articolo 2 - Finalità del Sistema

1. Il Comune di Grosseto concorre a garantire alle bambine ed ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i 3 mesi ed i sei anni, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto ad usufruire dei servizi per l'infanzia.
2. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
3. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
4. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
5. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.
7. Gli educatori e gli insegnanti sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate nel presente regolamento, godono della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica.

Articolo 3 - Finalità educative

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico delle bambine e dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per tutti i minori della prima e seconda infanzia, attraverso:
 - una progettazione educativa che promuova l'autonomia e la capacità creativa delle bambine e dei bambini e la valorizzazione delle diversità individuali, di genere e culturali, assunte come valore;
 - una comunicazione tra bambine e bambini, tra minori e adulti allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee e dei pensieri;
 - una educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, di integrazione multiculturale, di uguaglianza, di giustizia, di tolleranza, di solidarietà, di rispetto per tutti i tipi di diversità, unita alla valorizzazione di una cultura della pace tra i popoli e contro ogni forma di intolleranza e discriminazione;

- una metodologia centrata sulla valorizzazione del gioco, della relazione, dell'esplorazione e della ricerca, nonché sull'osservazione, sulla progettazione, sulla verifica e sulla documentazione delle esperienze educative e didattiche;
 - una strategia che promuova lo sviluppo della personalità delle bambine e dei bambini nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, etiche, sociali e cognitive;
 - un progetto educativo teso a sviluppare e a far emergere le potenzialità innate in ciascuna bambina e ciascun bambino, sostenendoli nella formazione e conoscenza della loro identità.
2. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di diritti:
 - della donna a vivere la propria maternità senza dover rinunciare ad una realizzazione lavorativa e sociale;
 - della bambina e del bambino a crescere con i propri pari in una società in cui le famiglie vivono spesso in solitudine e sono circondati più da adulti che da coetanei;
 - delle famiglie e delle persone realmente ed emotivamente più fragili e/o socialmente deboli) ad essere aiutate.
 3. Alle bambine ed ai bambini diversamente abili che frequentano i nidi o le scuole comunali dell'infanzia è garantita la possibilità di usufruire di tutte le opportunità educative. A tal fine - con riferimento alle normative vigenti - il Comune di Grosseto dispone le migliori condizioni organizzative per l'inserimento e l'integrazione, valutata la possibilità di ridurre il numero dei bambini accolti o di potenziare l'organico con funzione educativa. In caso di tale potenziamento, l'educatore/insegnante di sostegno - assegnato per i tempi valutati funzionali - non è uno "specialista riservato" ma una risorsa ulteriore che consente di organizzare nel contesto educativo le richiamate migliori condizioni a cui, coerentemente con il progetto educativo, concorrono tutte le educatrici/insegnanti.

Articolo 4- Il Comune di Grosseto ed il sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia

1. Il Comune di Grosseto partecipa alla realizzazione del sistema educativo integrato 0/6 e promuove la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione per l'infanzia. In questo ambito il Comune di Grosseto:
 - a. è titolare di servizi educativi 0/3 che gestisce in forma diretta o indiretta;
 - b. autorizza i servizi educativi 0/3 privati dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale n. 32/02 s.m.i. e Regolamento di attuazione 41/R/2013, stabilendone procedure, tempistica e modalità attraverso il Titolo V, artt. 22, 24 e 25 del "Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia - Zona educativa Grossetana" - approvato con delibera C.C. N° 98 del 30/11/2016;
 - c. accredita i servizi educativi 0/3 privati autorizzati che realizzano gli stessi livelli di qualità dei servizi comunali, consentendo così loro, di poter accedere ad eventuali finanziamenti pubblici, stabilendone procedure, tempistica e modalità attraverso il Titolo V, artt. 23, 24 e 26 del Regolamento sopra citato;
 - d. si convenziona, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con i servizi privati 0/3 accreditati in cui ha interesse a riservarsi posti sui cui ammettere bambine e bambini dalle Liste d'attesa comunali.
2. Il Comune di Grosseto, al fine di garantire parità nei requisiti di accesso a tutti gli utenti dei servizi comunali e privati accreditati convenzionati, stabilisce i criteri per la definizione:
 - a) della graduatoria comunale unica per la gestione delle ammissioni in relazione al numero dei posti convenzionati;
 - b) modalità uniformi di partecipazione da parte delle famiglie al costo del servizio;

- c) modalità di pagamento a carico del Comune del contributo erogato a sostegno delle famiglie;
3. I rapporti convenzionali con i privati accreditati sono disciplinati dal regolamento comunale, approvato con delibera C.C. N° 99 del 30/11/2016.
4. Il Comune di Grosseto è titolare di scuole dell'infanzia, a gestione diretta o indiretta, riconosciute paritarie dal Ministero competente e perciò inserite a pieno titolo nel sistema prescolastico come definito dalle leggi nazionali di riferimento.

Articolo 5- I servizi educativi comunali per l'infanzia 0/6

1. Il presente regolamento disciplina il sistema di funzionamento dei seguenti servizi per l'infanzia comunali a gestione diretta e indiretta;
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) scuole dell'infanzia;
2. I nidi d'infanzia, di durata triennale, accolgono bambine e bambini dai 3 mesi ai 3 anni e sono divisi in: sezione piccoli, sezione medi, sezione grandi.
3. Le scuole dell'infanzia, di durata triennale, accolgono le bambine ed i bambini dai 3 ai 6 anni.

Articolo 6- Informazione e partecipazione delle famiglie

1. Il Comune di Grosseto, mediante la Carta dei servizi, materiale documentario e informativo, visite dirette nei servizi ed altre iniziative, garantisce alle famiglie potenzialmente interessate una informazione articolata sui nidi e le scuole dell'infanzia, al fine di:
 - a) favorire l'accesso ai servizi;
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza tra domanda ed offerta ;
 - c) ottimizzare le procedure di iscrizione ai servizi.
2. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.
3. La gestione prevede colloqui individuali, l'assemblea di sezione, l'assemblea di plesso, il comitato di gestione.
 - a) I colloqui individuali riguardano colloqui preliminari all'inserimento, incontri quotidiani e colloqui individuali nel corso dell'anno;
 - b) l'assemblea di sezione consiste nell'incontro tra il personale docente e non docente della sezione e di genitori delle bambine e dei bambini al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi-sezione, verifica e valutazione delle attività della sezione;
 - c) l'assemblea di plesso è formata da tutti i genitori e da tutto il personale del plesso. L'assemblea si riunisce in via ordinaria, all'inizio ed alla fine di ogni anno scolastico per discutere i temi generali propri dell'organizzazione, del funzionamento del servizio, della realizzazione del progetto educativo del plesso. Elegge al suo interno il Comitato di gestione con il compito di verifica dell'operato di quest'ultimo;
 - d) il Comitato di gestione è composto da un rappresentante dei genitori per ogni sezione del servizio, da almeno un rappresentante del personale docente fino a un massimo di due docenti, da un rappresentante del personale non docente di ciascun servizio e costituisce l'organo operativo della partecipazione sociale.
 - Il presidente viene eletto tra la componente genitori e presiede anche gli incontri dell'assemblea di plesso;
 - il comitato dura in carica due anni e si riunisce di norma tre volte in un anno educativo - scolastico;

- le riunioni sono convocate dal presidente e su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Nel caso non sussista il numero legale (la metà dei componenti più uno), in seconda convocazione le deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei presenti;
- per ogni riunione deve essere dato avviso, con comunicazione dell'ordine del giorno, almeno con tre giorni di anticipo.

TITOLO II ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DEI SERVIZI

Articolo 7- Accesso ai servizi educativi per l'infanzia

Il Comune di Grosseto assicura pubblicità per l'accesso ai servizi educativi mediante appositi avvisi pubblici che contengono informazioni su modalità e criteri. Promuove forme di trasparenza e informazione sulle procedure di ammissione degli utenti e sulla gestione dei servizi per l'infanzia.

Nidi d'infanzia:

- a) Possono essere iscritte/i ai nidi comunali e privati convenzionati - senza alcuna discriminazione di genere, etnia, nazionalità, religione, gruppo sociale - tutte le bambine tutti i bambini da 3 mesi (compimento del 3° mese entro il mese di settembre educativo di iscrizione) a 3 anni di età (compimento del 3° anno oltre il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione);
- b) i nidi d'infanzia comunali, di norma, prevedono la sezione di età omogenea come unità organizzativa di base; pertanto, come specificato nel Bando annuale, le iscrizioni sono organizzate secondo le seguenti fasce di età :
 - **Piccoli** (3-12 mesi, nati dopo il 31 agosto dell'anno precedente a quello in cui si è presentata domanda di iscrizione);
 - **Medi** (12-24 mesi, nati tra il 1° Gennaio e il 31 agosto dell'anno precedente a quello in cui è presentata domanda di iscrizione);
 - **Grandi** (24-36 mesi, che compiono 2 anni tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre dell'anno in cui è presentata domanda di iscrizione) .

Scuole dell'infanzia:

- a) Possono essere iscritte/i alle scuole dell'infanzia comunali senza alcuna discriminazione di genere, etnia, nazionalità, religione, gruppo sociale, tutte le bambine e tutti i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Le scuole dell'infanzia comunali sono organizzate in ciclo triennale, di norma per sezioni di età eterogenea, cercando - ove possibile - di formare sezioni omogenee anche per quanto riguarda il genere, la presenza di disabilità e di condizioni di grave disagio socio-economico. Perseguono percorsi educativi di continuità verticale con il nido e con la scuola primaria e orizzontale con le famiglie e il territorio.
- b) qualora residuino posti disponibili dopo le ammissioni, ed esaurita la Lista d'attesa per le scuole dell'infanzia comunali, il Comune di Grosseto si riserva di accogliere le iscrizioni delle bambine e dei bambini che compiono il 3° anno di età successivamente al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e, comunque, non oltre le scadenze indicate dal MIUR; per tali domande di iscrizione viene redatta una graduatoria separata.

Articolo 8- Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione ai servizi comunali per l'infanzia vengono effettuate utilizzando appositi

moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni obbligatoriamente richieste e devono essere presentate e sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 nei modi e nei tempi previsti dal Bando annuale. Il Comune di Grosseto si riserva di accogliere domande presentate oltre i termini del Bando annuale, secondo l'ordine cronologico di presentazione e senza attribuzione di punteggio - e comunque non oltre il **15 novembre** - salvo casi in cui ci siano ancora da ricoprire posti vacanti.

Articolo 9- Graduatorie di accesso e priorità

1. Il Comune di Grosseto predispone apposite graduatorie di accesso garantendo la trasparenza della procedura.
2. Il Comune di Grosseto predispone una tabella relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria prevedendo comunque meccanismi di priorità - fuori graduatoria- che favoriscano l'accesso di bambine e bambini disabili, o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di grave disagio sociale o economico accertato con dettagliata relazione dei servizi sociali competenti e, in particolare, avranno la precedenza:
 - a) minori portatori di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii. documentata da certificazione di handicap (rilasciata dalla Commissione medico-legale a seguito di richiesta all'INPS dei genitori/tutori legali) e dalla Diagnosi Funzionale (DF) rilasciata dal GOM (Gruppo Operativo Multiprofessionale) della ASL di competenza territoriale. Nelle more della stesura della DF può essere presentata, in via provvisoria, la relazione -che evidenzi il deficit negli aspetti e nei livelli dello sviluppo del/la bambino/bambina- di uno specialista in servizio presso la ASL di competenza territoriale o presso altra struttura sanitaria convenzionata. Anche le domande corredate di documentazione della Commissione medico-legale attestante - ai sensi della L legge 102/3.8.2009 - invalidità civile, sono esaminate nell'ambito di questa casistica, purché corredate di relazione medica - che evidenzi dettagliatamente i deficit negli aspetti e nei livelli dello sviluppo del/la bambino/a - rilasciata da uno specialista in servizio presso la ASL o presso altra struttura sanitaria convenzionata territorialmente competente. Successivamente alla prima iscrizione, la certificazione e documentazione di cui trattasi deve essere ripresentata solo nel caso in cui preveda una scadenza di rivedibilità;
 - b) su richiesta dei genitori per i soggetti portatori di disabilità, al raggiungimento dell'età scolare, il responsabile del Servizio, può autorizzare fino ad un massimo di due anni di permanenza nella scuola dell'infanzia, sentiti gli insegnanti del plesso, il coordinamento pedagogico dei servizi e l'A.S.L. Ciò vale anche per l'ultimo anno di frequenza presso un nido d'infanzia, con le stesse modalità di cui sopra;
 - c) i minori inseriti in un nucleo familiare monoparentale in grave difficoltà nello svolgimento di compiti di assistenza, cura ed educazione per assenza di un genitore dovuta a: decesso, infermità gravissima (100%), carcerazione, non riconoscimento, abbandono del nucleo familiare (documentato da provvedimento del Tribunale per i Minori), in carico ai Servizi Sociali da almeno un anno alla data della scadenza del Bando di ammissione e con valore della dichiarazione ISEE stabilita con atto della Giunta Comunale;
 - d) i minori con priorità di accesso saranno inseriti nelle graduatorie tenendo conto della priorità e non del punteggio ottenuto nella domanda ed è riservata ai competenti uffici comunali la definizione della sede di ammissione, sia per i minori portatori di disabilità (di norma non più di un nuovo inserimento a sezione), sia per le altre situazioni di disagio sopra indicate;
 - e) a condizione che sia disponibile il posto, i minori portatori di disabilità hanno diritto all'inserimento nei servizi per l'infanzia, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;
3. Le bambine ed i bambini già frequentanti un servizio educativo nell'anno scolastico precedente, hanno diritto all'accesso al servizio per l'anno successivo, previo pagamento della quota di riconferma secondo quanto stabilito con atto della Giunta Comunale.

4. La specifica individuazione dei criteri, delle precedenze, delle preferenze e dei relativi punteggi sono deliberati dalla Giunta Comunale.

Articolo 10- Parità di punteggio

1. Esclusivamente per le prime assegnazioni e non per quelle successive derivanti dalla Lista d'attesa, a parità di punteggio, avrà la precedenza la bambina o il bambino che, nell'anno educativo - scolastico per cui è stata presentata l'iscrizione, ha una sorella o un fratello iscritta/o frequentante il nido, o la scuola dell'infanzia, indicato come prima preferenza.
2. Esclusivamente per le prime assegnazioni, a parità di punteggio, avrà la precedenza la bambina o il bambino presente nella Lista d'attesa dell'anno educativo - scolastico precedente, la cui famiglia non abbia rinunciato ad un posto assegnato.
3. Solo per le prime assegnazioni, a parità di punteggio, ha priorità di ammissione la bambina/il bambino di età minore per il nido e di età maggiore per la scuola dell'infanzia.
4. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio alla presenza degli interessati.

Articolo 11- Liste dei punteggi provvisori, verifiche e revisioni

La valutazione di ammissibilità delle domande e, per quelle ammesse, il punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni sottoscritte o il riconoscimento della condizione di priorità, è effettuata dagli Uffici competenti e resa nota tramite la Lista dei punteggi provvisori, pubblicata come precisato nel Bando annuale per dieci giorni, allo scadere dei quali può essere presentata - su apposito modulo - richiesta di revisione del punteggio, solo ed esclusivamente per quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda.

Articolo 12- Assegnazioni

Accertata la sussistenza o meno dei requisiti per la modifica del punteggio, sulla base dei punteggi definitivamente attribuiti ad ogni domanda, sono compilate le graduatorie definitive dei bambini assegnatari di posto tenendo conto, ove possibile, delle preferenze indicate e delle situazioni di precedenza.

Articolo 13- Ammissioni: accettazioni/rinunce

1. L'ammissione delle bambine e dei bambini, così come ogni altra comunicazione successiva, sarà inviata tramite e-mail (se indicata nella domanda) o con telefonata, solamente nel caso non sia possibile l'uso di tali modalità si procederà tramite posta ordinaria o telegramma.
2. I genitori delle bambine e dei bambini ammesse/i che intendono accettare il posto assegnato devono obbligatoriamente compilare apposito documento e consegnarlo agli Uffici competenti **perentoriamente entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione stessa.
3. La mancata presentazione del documento di accettazione (personalmente, per e-mail, posta certificata, posta o fax) nei tempi stabiliti, comporta la perdita del posto assegnato e l'esclusione dalla graduatoria comunale e dalla lista d'attesa per i posti in convenzione.
4. In caso di accettazione formale del posto assegnato, non sarà possibile modificare l'assegnazione, a meno che non si liberi un posto nel servizio indicato come prima scelta e, comunque, prima dell'inizio dell'inserimento del minore.
5. I genitori che intendono rinunciare al posto assegnato devono obbligatoriamente compilare l'apposito documento e consegnarlo agli Uffici competenti **perentoriamente entro 5 giorni lavorativi** dalla comunicazione stessa. La rinuncia al posto offerto, indicato dalla famiglia come prima scelta, equivarrà ad una rinuncia a qualsiasi altro servizio - compreso il posto in convenzione nel caso di domande di ammissione ai nidi - ed il minore verrà cancellato dalla graduatoria. Dopo la seconda rinuncia al posto offerto -che non sia la prima scelta - si procederà

- comunque alla cancellazione del minore dalla graduatoria per i servizi comunali.
6. Esclusivamente per le famiglie che facciano domanda di ammissione per i nidi comunali, dopo la seconda rinuncia al posto offerto -che non sia la prima scelta - si procederà comunque alla cancellazione del minore dalla graduatoria per i servizi comunali, ma la famiglia potrà rimanere in Lista d'attesa per i nidi privati convenzionati.

Articolo 14- Scorrimento della graduatoria e Lista di attesa

1. Nel caso si rendano disponibili posti nei servizi, a seguito di rinunce e dimissioni, l'Ufficio competente provvederà a scorrere la graduatoria secondo le medesime modalità di cui al precedente articolo 13 e, comunque, non oltre il 1° marzo.
2. I genitori delle bambini e dei bambini contattati, che intendono accettare il posto assegnato, o rinunciare ad esso, devono obbligatoriamente compilare l'apposito documento e consegnarlo agli Uffici competenti **perentoriamente entro 3 giorni lavorativi** dalla comunicazione stessa. A anche in questo caso, dopo la seconda rinuncia al posto offerto si procederà comunque alla cancellazione del minore dalla graduatoria comunale.
3. Esclusivamente per le famiglie che facciano domanda di ammissione per i nidi comunali, dopo la seconda rinuncia al posto offerto si procederà comunque alla cancellazione del minore dalla graduatoria per i servizi comunali, ma la famiglia potrà rimanere in Lista d'attesa per i nidi privati convenzionati.
4. I minori che non hanno trovato collocazione nei servizi educativi comunali indicati nella domanda, andranno a formare la Lista di attesa che verrà utilizzata per l'assegnazione di posti eventualmente resisi disponibili a seguente di successive rinunce. Le modalità ed i tempi per accettazione/rinuncia sono le stesse di cui al precedente articolo 13.
5. Nel caso di nidi d'infanzia la Lista d'attesa è altresì utilizzata per contattare le famiglie per i posti messi a disposizione dai privati accreditati in convenzione con il Comune di Grosseto.
6. I genitori delle bambine e dei bambini contattati per i posti in convenzione nei nidi privati accreditati, che dimettono il minore dopo aver formalmente accettato il posto assegnato, non verranno ulteriormente contattati ed il minore sarà depennato dalla graduatoria comunale e dalla lista d'attesa per i convenzionati.

Articolo 15- Inserimenti

1. L'inserimento delle bambini e dei bambini nei nidi e nelle scuole dell'infanzia deve avvenire con gradualità in modo da garantire una integrazione effettiva nel nuovo contesto con la presenza iniziale di un adulto familiare al fin di rispettare i ritmi individuali dei bambini.
2. Ciascun servizio predispone con le famiglie un piano di inserimento per i nuovi utenti che, per i nidi si concluderà entro il 30 ottobre e, per le scuole dell'infanzia, entro il 15 ottobre, tenendo conto che esso seguirà, in via ordinaria, il punteggio ottenuto nella domanda di ammissione.
3. **Anche per l'inserimento dei minori portatori di disabilità verrà seguito l'ordine del punteggio e non la priorità.**
4. I nuovi iscritti, se inseriti a seguito di scorrimento della graduatoria e comunque dopo il piano degli inserimenti deciso dai singoli servizi, in accordo con le famiglie, verranno di norma ammessi in coda agli altri inserimenti.

Articolo 16- Frequenza

1. I nidi e le scuole dell'infanzia garantiscono:
 - a) prima dell'inizio della frequenza, un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
 - b) un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

2. Le famiglie delle bambine e dei bambini ammesse/i ai servizi educativi (comunali e privati convenzionati) ed alle scuole dell'infanzia sono tenute al rispetto delle regole di funzionamento delle stesse, tra cui:

- presentarsi presso il servizio cui il minore è stato ammesso nel giorno programmato per il 1° incontro collegiale dei gruppi di lavoro con le famiglie (di norma nel mese di settembre);
- presentarsi presso il servizio cui il minore è stato ammesso - a seguito di scorrimento della Lista d'attesa - nel giorno comunicato dall'Ufficio competente;
- a iniziare la frequenza della bambina o del bambino nel giorno programmato per l'inserimento e, qualora ciò non sia possibile, occorre produrre preventiva comunicazione di tale inadempimento;
- rispettare gli orari di funzionamento, in particolare per quanto attiene l'ingresso e l'uscita dei minori;

3. Per assenze superiori ai 30 giorni, senza formale giustificato motivo, dopo che la famiglia sia stata inutilmente contattata dall'Ufficio competente, lo stesso provvede alla dimissione del minore.

4. Le famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti i servizi educativi comunali, fatte salve le assenze motivate da malattia, sono tenute a far osservare ai minori una frequenza regolare per l'intero anno educativo - scolastico, come definito dal calendario scolastico - di cui al successivo art. 19.

5. Per altre assenze si rinvia a quanto previsto al **TITOLO IV TUTELA DELLA SALUTE**, del presente Regolamento.

Articolo 17- Trasferimenti

1. E' possibile per le famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti i servizi educativi comunali presentare richiesta di trasferimento, per il successivo anno educativo - scolastico e per la stessa tipologia di servizio, solo entro i termini di scadenza dei rispettivi Bandi di ammissione. Tale richiesta, da presentare mediante specifico modulo predisposto dall'Ufficio comunale competente, può essere accettata solo nei seguenti casi:

- per ricongiungimento con fratello/sorella che frequenti altro servizio educativo nido o altra scuola dell'infanzia;
- per variazione di residenza e/o domicilio che consenta di ridurre la distanza tra l'abitazione e la sede del nido/scuola dell'infanzia.

2. Tali istanze avranno la precedenza rispetto alle richieste di nuova ammissione.

Articolo 18- Quota di iscrizione e compartecipazione delle famiglie ai costi del servizio

1. I genitori delle bambine e dei bambini ammessi nei servizi per l'infanzia comunali e nei nidi accreditati convenzionati, sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione anche se esenti dal pagamento delle quote mensili.

2. L'obbligo al pagamento della quota di iscrizione, per gli utenti dei servizi comunali (nuovi e riconfermati) come per quelli dei posti riservati al Comune nei servizi privati convenzionati, decorre:

- per le prime/nuove iscrizioni dalla data di acquisizione, da parte dell'Ufficio competente, del documento di accettazione dell'ammissione;
- per le "riconferme" dalla data - resa nota dall'Ufficio competente - di consegna della modulistica relativa e di conclusione degli adempimenti di raccolta delle richieste di trasferimento.

3. In caso di rinuncia al posto, la quota di iscrizione non è rimborsabile.

4. La retta di frequenza costituisce una compartecipazione delle famiglie al costo complessivo del servizio offerto.

5. Il Comune di Grosseto determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia come previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.
6. I criteri di determinazione delle tariffe di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della tariffa per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica, o in caso di iscrizione, per lo stesso anno scolastico di altri figli.
7. L'entità del costo del servizio a carico delle famiglie e le eventuali riduzioni, sono determinate con atto della Giunta Comunale.
8. L'entità della tariffa di compartecipazione è dovuta per la totalità dei mesi di apertura del servizio. Il pagamento della retta mensile è dovuto indipendentemente dalla frequenza della bambina e del bambino - a meno che non si verifichino i casi di cui al precedente comma 6- e indipendentemente dai giorni di effettiva erogazione del servizio.
9. Nel caso in cui, durante l'anno educativo - scolastico, si verifichino variazioni delle condizioni economiche che comportino una diminuzione del valore della attestazione ISEE tale da consentire l'accesso ad una diversa fascia di pagamento, quest'ultima verrà riconosciuta solo a seguito di presentazione di ISEE "corrente" e con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della stessa.
10. Solamente per i nuovi ammessi, le tariffe decorreranno dal 1° giorno di frequenza del minore.
11. Nel periodo di inserimento dei nuovi ammessi la tariffa è legata alla fascia oraria giornaliera scelta al momento dell'accettazione, indipendentemente dalle ore di permanenza quotidiana del minore nel servizio.
12. In caso di mancato inserimento del minore entro la data concordata con il servizio, senza comprovato e documentato motivo, previa comunicazione formale alla famiglia, il minore verrà inserito in coda agli altri inserimenti programmati e si dovrà, comunque, la quota del 20% della tariffa mensile.
13. Per dimissioni dal servizio che avvengano dopo il 1° marzo, sarà dovuta la quota del 30% della tariffa intera fino alla conclusione dell'anno educativo - scolastico.
14. Coloro che rinunciano alla frequenza entro il 10 di ogni mese e , comunque, non oltre il mese di febbraio, pagano il 50% della tariffa del mese in cui avviene la rinuncia.
15. Solo nei casi di chiusura forzata del servizio (manutenzioni straordinarie e/o calamità naturali) la tariffa potrà essere decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio.
16. In caso di morosità, l'Ufficio competente convoca i genitori e propone un piano di rientro oppure procede ai sensi di legge.
17. In caso di accertato mancato pagamento delle rette relative agli anni precedenti, l'Amministrazione Comunale rinverrà l'ammissione al servizio fino al momento dell'avvenuto pagamento degli arretrati.
18. In caso di morosità accertata nel corso dell'anno e nell'impossibilità di riscossione coattiva, l'Amministrazione Comunale può sospendere all'utente l'erogazione del servizio.
19. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare gli interessi legali per il ritardato versamento, maggiorato 4%.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Articolo 19- Calendario scolastico

1. La frequenza delle bambine e dei bambini è stabilita dal calendario scolastico annualmente approvato dal dalla Giunta Comunale, in base alla deliberazione adottata ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. n. 112/98, dalla Giunta Regionale Toscana.
2. L'anno educativo - scolastico di norma inizia a settembre e termina a giugno. Il calendario educativo - scolastico è fissato annualmente con disposizione del Responsabile del Servizio e prevede le interruzioni per Natale e Pasqua.

3. I nidi e le scuole comunali dell'infanzia sono aperti di norma dal lunedì al venerdì, da un minimo di 6 ad un massimo di 8 ore.

Articolo 20- Frequenza giornaliera

1. La frequenza di ogni bambina e di ogni bambino deve avvenire nel rispetto del modulo di funzionamento scelto dalla famiglia al momento dell'accettazione del posto - il quale può essere cambiato una sola volta durante l'anno scolastico e solo allungandolo.
2. Possono essere concesse, solo per motivate e comprovate esigenze familiari e, comunque, per brevi e saltuari periodi, accordo con il personale in servizio, variazioni dell'orario di ingresso e di uscita come anticipazione o posticipazione e per max 15 minuti.

Articolo 21- Coordinamento pedagogico

Il Coordinamento pedagogico dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali è uno strumento di programmazione, organizzazione, supervisione e promozione di esperienze pedagogiche e didattiche. In particolare si occupa della realizzazione del progetto educativo ed organizzativo dei servizi e delle attività nei team, promuovendo lo scambio ed il confronto tra gli operatori coinvolti, gestendo e verificando l'utilizzo degli strumenti di lavoro e organizzando progetti di aggiornamento e formazione per il personale, che vengono regolarmente valutati e verificati.

In tale prospettiva viene prestata particolare attenzione alla comunicazione ed al confronto con le famiglie utenti e a sostenere il processo di autocontrollo ed autovalutazione della qualità del servizio erogato. Il Coordinamento pedagogico favorisce il processo di integrazione dei bambini e delle bambine beneficiari della L. 104/92 all'interno dei servizi, fungendo da raccordo e facilitando quindi un'efficace comunicazione tra operatori socio-sanitari, personale dei servizi educativi e famiglia.

TITOLO IV TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 22- Ammissioni ai servizi

1. Al momento dell'ammissione ai servizi educativi dell'infanzia i genitori devono presentare la seguente documentazione:
 - a) certificato del pediatra che attesti eventuali allergie/intolleranze alimentari o di altro genere accertate;
 - b) stato vaccinale delle bambine e dei bambini, secondo le modalità e le tempistiche richieste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tale documentazione deve essere prodotta all'Ufficio competente al momento dell'accettazione del posto assegnato.
3. A tutela della salute collettiva, in caso di necessità, il Comune di Grosseto - attraverso i propri uffici competenti - si riserva di chiedere alle famiglie (che sono tenute perentoriamente ad effettuarli presentando relativa documentazione, pena l'interruzione della frequenza) accertamenti sulle condizioni di salute delle bambine e dei bambini frequentanti i nidi e le scuole dell'infanzia comunali.

Articolo 23 - Riammissioni in seguito ad assenze

1. Il minore assente per malattia che superi i 6 giorni consecutivi, nei quali sono conteggiati i

giorni festivi, può esservi riammesso solo dietro presentazione di certificazione medica che attesti l'idoneità alla frequenza, redatta dal medico curante, pediatra, altro medico specialista.

2. I certificati medici devono essere presentati in originale ed in grafia leggibile, completi di data non anteriore a 6 giorni dalla data di rientro, dei dati anagrafici della bambina e del bambino, della firma e timbro del medico. Le eventuali correzioni apportate sul certificato devono essere debitamente controfirmate dal medico.
3. In presenza di violazione di una delle suddette norme, o di fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, il personale in servizio presso i plessi o presso l'ufficio competente, può segnalare l'irregolarità agli organismi preposti alle attività di controllo e vigilanza dei servizi educativi (Comune e ASL).

Articolo 24 - Modalità di frequenza

1. Le famiglie sono tenute a non far frequentare il servizio se la bambina e il bambino presenta condizioni di salute che compromettano in modo significativo la sua partecipazione alle attività e possano rappresentare forme di contagio per la collettività:

- a) febbre > 37,5° C a misurazione esterna
- b) vomito ripetuto
- c) diarrea dopo 3 scariche ripetute
- d) candidosi orale (stomatite o mugugno)
- e) congiuntivite
- f) ossiurasi (vermi nelle feci)
- g) lesioni dermatologiche sospette di malattia infettiva e trasmissiva (Herpes Labialis, bolle, vescicole, ulcere, etc).

2. Nel caso la bambina e il bambino dovessero presentare le condizioni suddette durante la frequenza ai servizi dell'infanzia, il personale in servizio provvederà ad avvisare i genitori per un allontanamento tempestivo del minore. Questi potrà riprendere la frequenza soltanto solo dietro presentazione di certificazione medica che ne attesti la guarigione e/o la fine del periodo di contagio.

3. Nel caso di assenza o allontanamento per pediculosi o altra infestazione, il personale in servizio provvederà ad avvisare i genitori i quali sono tenuti ad effettuare eventuali trattamenti e adeguati controlli. Il minore potrà essere riammesso solo previa presentazione di autocertificazione di avvenuto trattamento oppure dietro certificazione medica che attesti l'assenza dell'infestazione.

4. La frequenza ai servizi per l'infanzia non è consentita qualora la bambina o il bambino presenti ingessature, steccature, traumi cranici, ferite profonde con punti di sutura o medicazioni in aree esposte, ustioni o altre situazioni mediche che ostacolano significativamente la loro partecipazione alle normali attività. Eventuali deroghe verranno valutate, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, dal medico curante e, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, dal Responsabile dei servizi educativi.

Articolo 25- Somministrazione di farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, salvo casi in cui la mancata somministrazione, possa comportare rischi gravi per la salute del bambino (farmaci salva-vita). Sono esclusi, quindi, vitamine, disinfettanti intestinali, sciroppi per la tosse, gocce nasali, integratori e stimolatori alimentari, farmaci omeopatici, etc.
2. In caso di farmaci salva-vita la somministrazione verrà effettuata solo dietro richiesta scritta di chi esercita la tutela genitoriale sul minore con allegata prescrizione - in originale- del pediatra e/o del medico curante che dovrà dichiarare la indispensabilità e indifferibilità e che dovrà contenere in modo dettagliato la posologia, l'orario e la modalità di

- somministrazione.
3. Nel caso si verifichi la necessità di cui al punto 2., il Responsabile dei servizi educativi si atterrà a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale Toscana n° 112 del 20/02/2012 relativa al protocollo tra Regione Toscana e ufficio Scolastico regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Articolo 26- Infortuni

1. In caso di infortuni o malori subiti dalle bambine e dai bambini durante la permanenza nei servizi dell'infanzia, il personale in possesso dell'attestato di PBL5-D presterà il primo soccorso e provvederà ad avvertire tempestivamente la famiglia ed il Responsabile dei servizi educativi.
2. In caso di infortuni o malori gravi, il personale richiederà l'intervento del 118 avvertendo tempestivamente la famiglia. In assenza dei genitori, il personale accompagnerà il minore infortunato al Pronto Soccorso. Le responsabilità civili connesse con il servizio educativo - scolastico sono coperte da apposita assicurazione.

TITOLO V NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal seguente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.